

A2A S.p.A.
via Lamarmora 230, 25100 Brescia,
capitale sociale Euro 1.629.110.744,04 i.v.
codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia
11957540153

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PROGETTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE
DI
A2A TELECOMMUNICATIONS S.R.L.
IN
A2A S.P.A.
(ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e dell'art.
70 2° comma del Regolamento Emittenti)**

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della società A2A S.p.A. (società quotata in mercati regolamentati), ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70, 2° comma, del Regolamento Consob in data 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), e ha lo scopo d'illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione per incorporazione (di seguito, anche la “**Fusione**”) della società A2A Telecommunications S.r.l. (di seguito, anche la “**Società Incorporanda**”) nella società A2A S.p.A. (di seguito, anche la “**Società Incorporante**”).

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante: "A2A S.p.A.", con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230 e sede direzionale ed amministrativa in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, capitale sociale di euro 1.629.110.744,04 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e numero di iscrizione 11957540153, R.E.A. n. 493995.

Società Incorporanda: "A2A Telecommunications S.r.l.", con socio unico, con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, capitale sociale di euro 2.110.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e numero di iscrizione 11480130969, R.E.A. n. MI- 2605647, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Incorporante.

2. Tipo di fusione

La Fusione proposta sarà realizzata mediante la fattispecie della fusione omogenea per incorporazione diretta, essendo la Società Incorporanda interamente posseduta dalla Società Incorporante. Sotto il profilo civilistico, l'operazione si realizzerà in conformità con gli articoli 2501 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione.

3. Motivi dell'operazione

La fusione per incorporazione di "A2A Telecommunications S.r.l." è in linea con il processo di razionalizzazione delle società del gruppo A2A e rappresen-

ta il passo finale della riorganizzazione delle attività svolte in precedenza dalla società A2A Smart City a beneficio delle società del Gruppo A2A.

Tale operazione infatti, oltre a ridurre il numero di veicoli societari controllati dalla Capogruppo, con conseguente risparmio in termini di costi, consente di cogliere appieno le sinergie organizzative e societarie, consolidando in A2A le attività di Corporate Governance unitamente agli altri servizi infragruppo già oggi gestiti dalla controllante, con una migliore e più efficace gestione unitaria delle risorse e degli asset. Inoltre vi sarà una semplificazione delle relazioni intercompany, con una riduzione dei contratti di servizi tra le società del Gruppo, la riduzione di costi esterni, la semplificazione delle attività e degli adempimenti amministrativi e l'integrazione coi sistemi gestionali e amministrativi del Gruppo A2A, con conseguente semplificazione delle attività operative, amministrative e di pianificazione e controllo del Gruppo.

4. Aspetti giuridici

La Società Incorporanda è interamente posseduta dalla Società Incorporante, per cui si applica alla Fusione la disciplina di cui all'art. 2505 cod. civ. e, pertanto, non essendovi alcun rapporto di cambio, non è richiesta la redazione dei documenti di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies cod. civ. né si procederà ad alcun aumento di capitale a servizio della fusione.

Siccome, però, la Società Incorporante è quotata in mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 70, 2° comma, del Regolamento Emittenti, e per fornire un'adeguata informazione ai soci, al mercato finanziario e agli organi di vigilanza, è comunque stata redatta la presente relazione illustrativa secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3 A, richiamato dal medesimo art. 70 2° comma del Regolamento Emittenti.

Si precisa, inoltre, che:

- la proposta fusione non realizza la fattispecie di cui all'art. 117-bis del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. TUF), in quanto l'entità degli attivi della Società Incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non solo non sono significativamente inferiori alle attività della Società Incorporanda, ma anzi sono significativamente superiori;

- non è stato predisposto il documento informativo di cui all'art. 70 6° comma del Regolamento Emittenti, in quanto la proposta Fusione è relativa a società interamente posseduta e controllata dalla Società Incorporante;
- l'operazione in oggetto non rientra nella fattispecie descritta all'art. 2501-bis cod.civ. (c.d. *merger leveraged buy-out*);
- trattasi di operazione infragruppo per cui non sussiste la necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità Antitrust.

5. Situazioni Patrimoniali di riferimento

Ai sensi dell'art. 2501-quater, la deliberazione di Fusione sarà adottata sulla base delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte predisposte dai rispettivi organi amministrativi con riferimento alla data del 31 dicembre 2020 per A2A S.p.A. e al 1 febbraio 2021 per A2A Telecommunications s.r.l.

6. Effetti della Fusione

Per effetto della Fusione la Società Incorporante acquisirà l'intero patrimonio della Società Incorporanda, delle quali comunque detiene già, come si è detto, l'intero capitale sociale.

L'operazione non avrà alcun effetto modificativo degli attuali assetti partecipativi nella Società Incorporante, in quanto l'operazione di fusione non comporterà l'emissione, da parte di A2A, di nuove azioni.

In dipendenza della Fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica.

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, cod. civ., decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione prescritte ai sensi dell'art. 2504 cod. civ.. L'atto di fusione potrà prevedere una data successiva.

Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dal giorno in cui l'Incorporante ha acquisito l'intero capitale sociale della società Incorporanda e cioè dal 1° febbraio 2021 e dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione. Tutte le società coinvolte nella fusione chiudono gli esercizi il 31 dicembre.

La Fusione, inoltre:

- non prevede alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli diversi dalle azioni, né alcun vantaggio particolare per i soggetti ai quali compete l'amministrazione delle società partecipanti;
- non prevede alcun effetto sui patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società Incorporante;
- non comporta esclusione della Società Incorporante dalla quotazione e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di recesso prevista dall'art. 2437-quinquies c.c..

7. Riflessi tributari

Oltre a numerosi altri riflessi tributari che esplicheranno effetti di natura operativa sugli obblighi e sulle formalità procedurali e di versamento delle imposte, i principali effetti tributari dell'operazione sono di seguito descritti:

- la fusione di società è regolata, ai fini tributari, dall'art. 172 del D.P.R. 2 dicembre 1986 n. 917, così come modificato dal Decreto Legislativo 2 dicembre 2003 n. 344;
- la legislazione fiscale vigente è improntata a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci;
- per effetto della Fusione la Società Incorporante subentrerà in tutti gli obblighi e diritti tributari alla Società Incorporanda, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. Pertanto gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate, della Società Incorporanda che si estingue per effetto della Fusione, saranno adempiuti dalla stessa società fino alla data di efficacia; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intenderanno a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante;
- ai fini delle imposte indirette, la fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale norma, infatti, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini I.V.A. i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Milano, lì 18 marzo 2021

Il Presidente di A2A S.p.A.

F.to: Marco Emilio Angelo Patuano